

Sent. n.

Anno 2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ARIANO IRPINO

SENT. 855/2012

R.G. LAV 107/2012

CRON. 3125

in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Mariella Ianniciello ha pronunciato la seguente

SENTENZA

all'udienza di discussione del 16.10.2012, nella causa iscritta al numero 107/2012 R.G. lavoro

TRA

~~_____~~
Gemma Suraci e Luigi Tedeschi

~~_____~~, con gli Avv.ti Natale Polimeni,

ricorrenti-

E

"MINISTERO della GIUSTIZIA", in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato

resistente -

oggetto: nullità CCNI del 29.7.2010

conclusioni : come in atti

Motivi della decisione

In *limine litis* si osserva che, essendo stato il ricorso depositato in data successiva al 25 giugno 2008, trova applicazione la modifica dell'art. 429 comma 1 c.p.c. civ. introdotta dall'art. 53 co. 2 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con L. 6.8.2008.

L'art. 56 D.L. 112/2008 prescrive che il novellato art. 429 cod. proc. Civ. "si applica ai giudizi instaurati dalla data della sua entrata in vigore", ossia, ai sensi dell'art. 86 D.L. cit., a decorrere dal 25 giugno 2008.

Secondo condivisibile giurisprudenza, il modello di sentenza delineato dal nuovo art. 429 comma 1 cod. proc. civ. è riconducibile a quello descritto dall'art. 281 *sexies* cod. proc. civ., a norma del quale la motivazione consiste nella *concisa* esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Da quanto detto consegue che non è necessaria - neanche nel modello previsto dal modificato art. 429 c.p.c. - la redazione di una parte autonoma contenente l'esposizione dello svolgimento del processo.

❖

E' pacifico in fatto che gli attuali ricorrenti sono dipendenti del Ministero convenuto, in servizio presso gli Uffici giudiziari ed amministrativi della circoscrizione dell'intestato Tribunale, inquadrati nel profilo professionale di cancelliere, precedentemente inquadrati in area B, come cancellieri di pos. econ. B3 o B3S.

Il *thema disputandum* ha ad oggetto la *quaestio iuris* della "nullità - inefficacia" delle disposizioni contrattuali di cui agli artt. 15 e 16 (con connesso All. sub lett. A) del CCNI del 29 luglio 2007.

Le allegazioni di cui al libello introduttivo del presente giudizio consentono di scindere il *petitum* sostanziale in due distinti profili :

- a) quello afferente la riqualificazione ;
- b) quello concernete l'inquadramento .

Appare opportuno trattare singolarmente le due questioni sub iudice.

A) Domanda di riqualificazione.

E' fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal convenuto Ministero.

Rappresenta oramai un principio di diritto vivente quello secondo cui sono devolute alla cognizione del Giudice Amministrativo tutte le controversie afferenti le procedure concorsuali di assunzione, tra le quali rientrano anche i concorsi destinati a consentire l'inquadramento in aree funzionali o categorie più elevate (come nel caso de quo) - cfr ex multis Cass. SSUU n 12543/11-

B) Domanda concernente l'inquadramento

Appare opportuno un breve excursus sulla normativa ex contractu applicabile ai ricorrenti .

Il CCNL per il comparto ministeri 1993-2001, firmato il 16.2.99 , in forza dell'art. 56 D.Lgs 29/93, recepiva il principio di equivalenza di cui all' art. 2103 c.c. e sanciva definitivamente, nell'ambito dell'organizzazione del personale non dirigenziale delle Pubbliche Amministrazioni, il principio dell'**interfungibilità delle funzioni**. In particolare, l'art. 13 dello stesso CCNL prevedeva l'accorpamento delle previgenti nove qualifiche funzionali in tre sole aree e disponeva che il nuovo sistema di classificazione del personale fosse *"improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi"*.

L'allegato A del predetto CCNL definiva (i.e. definisce ,non essendo stato in questo innovato) i contenuti professionali di base e le specifiche professionali dei lavoratori di seconda area (area B), posizione economica B3/B3S; in particolare, si stabiliva che le specifiche professionali fossero: a) la capacità di coordinamento di unità operative con assunzione di responsabilità dei risultati ; b) la gestione delle relazioni dirette con gli utenti.

In particolare, il citato CCNL definiva i contenuti professionali di base di questo gruppo di lavoratori nel seguente modo : ***"lavoratore che, nei diversi settori di competenza, elabora dati e situazioni complesse anche utilizzando strumentazioni informatiche, rilascia copie, estratti e certificati, esplica attività di segreteria in commissioni, attività di istruttoria sulla base di procedure definite"***.

I lavoratori di terza area (area C) si distinguevano da quelli di fascia inferiore, secondo il medesimo CCNL, solo per l'esercizio di funzioni di *"direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante"* o di funzioni *"che si caratterizzavano per il loro elevato contenuto specialistico"*. In particolare, il lavoratore inquadrato in posizione C1 era destinato alla direzione di unità organiche interne, di gruppi di lavoro e di studio; il lavoratore inquadrato in posizione C2 era destinato all'attività di direzione e coordinamento di unità operative anche di rilevanza esterna, che non fosse riservato ai dirigenti.

Il 5 aprile 2000 fu siglato il Contratto Collettivo Integrativo relativo ai dipendenti di livello non dirigenziale del Ministero della Giustizia .

Uno dei principali motivi ispiratori di tale Contratto integrativo fu il predetto principio di **interfungibilità delle funzioni**.

Il C.C.I. del 5.4.2000 espressamente raggruppava nella **unica ed unitaria figura professionale [trasversale] del cancelliere** i dipendenti addetti alle funzioni di cancelleria del Ministero della Giustizia che si trovavano in posizione economica B3/B3S, C1/C1S e C2.

Il predetto C.C.I. del 5.4.2000 così descriveva le specifiche mansioni del cancelliere B3/B3S: *"lavoratori che, secondo le direttive ricevute ed avvalendosi anche degli strumenti informatici in dotazione all'ufficio, esplicano compiti di collaborazione qualificata al magistrato nei vari aspetti connessi all'attività di ufficio, assistendolo in particolare nell'attività istruttoria o nel dibattimento, con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali ed eseguendo gli atti*

attribuiti alla competenza del Cancelliere, in quanto non riservati alle professionalità superiori".

In effetti lo stesso "mansionario", posto dal C.C.I. del 5.4.2000, delineava le figure dei C1¹, in modo che esse risultassero identiche e completamente sovrapponibili a quelle degli ex B3/B3S, tranne che per le funzioni direttive di unità organica interna, riservate ai soli C1.

Il CCNL successivo, relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, firmato il 14.9.2007 da UIL, CGIL, CISL, CONFISAL, CSE, FP/CGIL, CISL/FPS, CONFISAL/UNSA E FLP, prevedeva e prevede, essendo tutt'ora vigente, all'art. 5 che *"nel quadro degli obiettivi di ammodernamento delle pubbliche Amministrazioni, le parti prendono atto della necessità di proseguire il processo di riforma del sistema di classificazione professionale, come presupposto di grande rilevanza strategica per attuare e sostenere il miglioramento della funzionalità degli uffici, nonché promuovere la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità esistenti. (...) le parti ribadiscono il loro impegno ad individuare idonei strumenti gestionali che possano assicurare, attraverso la crescita professionale ed economica dei dipendenti, una maggiore qualità ed efficacia dell'azione delle pubbliche Amministrazioni. ..."*.

I successivi articoli contenevano disposizioni di dettaglio relative a tali primarie affermazioni di principio.

In particolare, l'art. 7 prevedeva (prevede) che *"nel sistema di classificazione la definizione dei profili si configura come risorsa organizzativa preordinata ad una gestione più flessibile e razionale del personale nonché a garantire una migliore corrispondenza delle prestazioni lavorative dei dipendenti agli obiettivi di ciascuna Amministrazione"*.

L'articolo successivo poneva (e pone) il limite oggettivo ed inderogabile del divieto della *"costituzione di uno stesso profilo professionale articolato su aree diverse"* (art. 8, co. 2 lett. B).

A tale contratto è seguito il contratto collettivo integrativo del 29 luglio 2010, censurato dai ricorrenti, il quale attribuisce formalmente tutte le mansioni della figura istituzionale del Cancelliere, prima svolte indifferentemente - per cd criterio dell'interfungibilità - da dipendenti in posizione B3, B3S, C1 o C1S e C2 (tutti accomunati nell'unica figura professionale del Cancelliere) al solo Funzionario giudiziario (profilo in cui si collocano i soli Cancellieri C1 e C1S).

Pertanto, stando alla normativa contrattuale de qua, la definizione di cancelliere, ex cancelliere B3 e B3 super, appare allo stato davvero molto residuale, dovendo in detta qualifica ricomprendersi i soli ***"lavoratori che, secondo le direttive ricevute ..., esplicano compiti di collaborazione qualificata con il magistrato nei vari aspetti connessi all'attività dell'ufficio, anche assistendolo nell'attività istruttoria o nel dibattimento, con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali"***.

Essendo, infatti, scomparso ogni riferimento agli *"atti attribuiti alla competenza del Cancelliere in quanto non riservati alle professionalità superiori"* (previsto dall'ordinamento professionale di cui al CCNI del 5.4.2000), a parere di chi scrive, appare evidente che l'ex "cancelliere B3/B3S" ha mantenuto solo il nome di "Cancelliere, vedendosi, in effetti e di fatto, attribuite le sole competenze residue rispetto alla devoluzione globale delle competenze del cancelliere in favore dell'ex C1".

Il nuovo mansionario devolve al funzionario giudiziario e solo a questa figura (ex cancelliere C1) *"tutti gli atti attribuiti alla competenza del cancelliere"*.

Reputa lo scrivente che il contratto integrativo del 29 luglio 2010 si presenti per la parte de qua e sotto diversi profili affetto da nullità.

In particolare, la normativa contrattuale, oggetto delle censure dei ricorrenti, contrasta con quanto previsto dall'art. 2013 cc.

Gli odierni ricorrenti sono stati assunti per l'adempimento delle più ampie mansioni previste dal DPR 1984 e dal CCNI del 5.4.2000; le mansioni che fino a ieri, si ribadisce, erano INTERFUNGIBILMENTE svolte indifferentemente dagli odierni cancellieri e dagli odierni funzionari giudiziari sono ora sottratte agli ex B3/B3S e conferite ai soli ex C1².

La lettura del nuovo ordinamento professionale relega il cancelliere ex B3/B3S alla mera assistenza al magistrato.

Appare dunque evidente la grave "*reformatio in peius*" della condizione giuridico-professionale dei ricorrenti, così come risultante dall'accordo decentrato del 29.7.2010; la normativa pattizia in oggetto ha comportato la perdita della professionalità acquisita nel corso degli anni e la riduzione dei compiti ad attività assai ristretta per ambiti e responsabilità, con un sostanziale svuotamento delle caratteristiche fondamentali delle mansioni attribuite.

Ebbene, anche nel settore del pubblico impiego, trova applicazione il principio secondo cui il datore di lavoro, nell'ambito dello "*jus variandi*", può destinare il lavoratore a svolgere nuove e differenti mansioni, purchè queste consentano al lavoratore "*l'utilizzazione ovvero il perfezionamento e l'accrescimento del corredo di esperienze, nozioni e perizia acquisite in fase pregressa del rapporto*".

Come noto, se da un lato "*la riconduzione della disciplina del lavoro alle regole privatistiche del contratto e dell'autonomia privata collettiva, con conseguente devoluzione della giurisdizione del giudice ordinario, non elimina la perdurante particolarità del datore di lavoro pubblico che, pur munito nella gestione degli strumenti tipici del rapporto di lavoro privato, per ciò che riguarda l'organizzazione del lavoro, resta pur sempre condizionato dai vincoli strutturali di conformazione al pubblico interesse*" (per tutte, v. Cass. Civ, Sez. Lav. 11.05.2010, n. 11405), dall'altro, tuttavia, il principio di equivalenza formale delle mansioni nel pubblico impiego "*non può essere ampliato ed estremizzato al punto da consentire sostanzialmente lo svuotamento pressoché totale dell'attività lavorativa*" (Cass. Civ, Sez. Lav. 21.05.2009, n. 11835).

La vigenza, anche nel pubblico impiego, del divieto di sottrazione lavoratore delle funzioni da svolgere preclude l'illimitato esercizio dello "*ius variandi*" tale da comportare il depauperamento della professionalità del lavoratore in pregiudizio, come nel caso de quo, anche della possibilità di incremento della crescita professionale (capacità ed attitudine) che va riconosciuta e garantita al lavoratore.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 113/2007, in lettura dell'art. 2103 c.c., comma 1, simmetrico per contenuti precettivi all'art. 52 D.Lgs. n. 165/2001, ha affermato la valenza costituzionale della norma dovendosi considerare che si tratta di una speciale prescrizione posta a protezione del lavoratore per preservarlo dai "*danni a quel complesso di capacità ed attitudini che viene definito con il termine di professionalità*".

La giurisprudenza della Corte di Cassazione, peraltro, ha ripetutamente dichiarato il principio della nullità anche delle norme dei contratti collettivi ove eventualmente confliggenti con il diritto del lavoratore a non subire demansionamento, dequalificazione professionale e lesione della professionalità acquisita (Cass. 21 maggio 2009, n. 11835; 2 novembre 2005, n. 21212; 3 sett. 2002, n. 12821; 16 sett. 2004, n. 18719).



Tali considerazioni basterebbero *ex se* per dichiarare la nullità della normativa pattizia .

A tanto va aggiunto che le norme censurate dai ricorrenti presentano non pochi problemi di coordinamento con la normativa dettata dal Codice di procedura civile, avente il rango di norma di legge, rilevante come tale , per quanto interessa in questa sede , anche ai fini dell'organizzazione degli uffici.

Il CCNI ha, infatti, sottratto a detta figura professionale competenze ex lege previste ; si veda ad esempio l'art. 57 cpc secondo cui : *Il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, le attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti. Egli assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale. Quando il giudice provvede per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti, il cancelliere stende la scrittura e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice; l'art. 58 cpc a tenore del quale "... Il cancelliere attende al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti prodotti, all'iscrizione delle cause a ruolo, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni e alle notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice, nonché alle altre incombenze che la legge gli attribuisce".*

In ultimo , non si può non rilevare ancora che il CCNI del 29.7.2010, per la parte de qua, contiene disposizioni in palese contrasto con quanto stabilito dalla disciplina contrattuale di livello superiore .

Il contrasto tra norme introdotte da fonti contrattuali di diverso livello comporta la nullità delle clausole del contratto di rango inferiore.

Detta nullità è sancita anche dall'art. 40, commi 3, 3bis e 3quinqies DLgs 165/2001; gli ultimi due dei quali, in particolare, impongono alla contrattazione collettiva integrativa di svolgersi nei limiti e con i vincoli stabiliti dal contratto collettivo di livello superiore, vietando alla pubblica amministrazione di sottoscrivere contratti integrativi con questi contrastanti.

E' noto infatti che il Contratto Collettivo nazionale di primo livello *"costituisce una fonte normativa sovraordinata rispetto al contratto nazionale integrativo, che ha l'obbligo (e non la facoltà) di attuarne le previsioni"* (Trib. Vibo Valentia, 16 giugno 2004, con riferimento espresso al CCNL Ministeri, in GC, 2006, 1 208).

Il contratto di primo livello riveste una funzione "ordinante", essendo strumento di gestione e controllo dei flussi finanziari, ovvero, più in generale, della spesa pubblica; ha altresì la funzione di contemperare, mediante l'azione autonoma della contrattazione, il necessario rispetto delle diversità delle pubbliche amministrazioni con l'esigenza di impedire (o almeno inibire), nell'ambito dei singoli comparti pubblici, differenziazioni dei trattamenti economici e normativi *"tali da riportare in vita <<giungle>> di cui certo non si avverte oggi la necessità"*

Ebbene , nel caso che ne occupa , l'art. 8 comma 3, del CCNL 2006/2009 ha previsto un *"profilo unico che ricomprende sia il profilo di base [B3] che quello o quelli più evoluti [C1-C2-C3] ...comunque appartenenti ad una medesima famiglia professionale o riconducibili ad una stessa tipologia lavorativa"*.

Ne consegue , a parere dello scrivente , che una corretta applicazione del citato art. 8 - comma 3 - del CCNL vigente , avrebbe imposto che gli ex Cancellieri B3, B3S, C1, e C2- già accomunati nel previgente contratto integrativo del 2000 nell'unica figura professionale del cancelliere- avrebbero dovuto continuare ad essere congiuntamente ricompresi in unico profilo professionale.

Ne consegue per tutto quanto detto la nullità della disciplina ex contractu impugnata sotto il profilo relativo all'inquadramento per contrasto con la norma di legge e pattizia di rango superiore (cfr sul punto specifico anche sentenza del 1° giugno 2012 del Tribunale di Nocera Inferiore).

Le spese di lite, in considerazione della novità e della complessità delle questioni trattate, nonché del parziale accoglimento della domanda vanno interamente compensate tra le parti.

PQM


- dichiara il difetto di giurisdizione relativamente alla parte della domanda avente ad oggetto la "riqualificazione";
- accoglie la domanda per la restante parte e per l'effetto dichiara la nullità della disciplina pattizia impugnata di cui al CCNI del 29.7.2010 con tutte le connesse conseguenze quanto alla posizione dei ricorrenti;
- compensa interamente le spese di lite

Motivazione riservata in gg 30 ex art. 429 cpc.

Ariano Irpino, 16.10.2012

Il Giudice del Lavoro

- dott.ssa Mariella Iannizziello -



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Ariano Irpino, 12-11-2012

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Maria Iannizziello

